



COMUNE DI AFRAGOLA

**DISCIPLINARE PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI
SEGGI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI
COMMISSARI ESTERNI.**

ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE.....	4
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI	6
ART. 6 – COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.	8
ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA	9
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI.....	9
ART. 9 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	10
RIFERIMENTI NORMATIVI	10

ART. 1 – PREMESSE

1. Il presente disciplinare definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. La predisposizione del presente documento è necessaria sia ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, sia ai sensi della Legge n. 55 del 14.06.2019 (legge di conversione del D.L. 32/2019) che ha sospeso sino al 31.12.2020 l'obbligo di scegliere i commissari tra gli iscritti all'Albo degli esperti tenuto dall'ANAC (art. 77 co. 3 del Codice), fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo le regole di competenza e trasparenza.

3. Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

ART. 2 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE

1. Il presente disciplinare stabilisce i criteri di nomina, la composizione, i compiti ed i relativi compensi dei commissari delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Ente.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Commissione Giudicatrice.

1. Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Nuovo Codice"), la commissione giudicatrice dell'appalto (di seguito semplicemente "Commissione") è nominata dal Dirigente del Settore competente, su eventuale proposta del R.U.P., ed è costituita per i fini e secondo le modalità di cui all'art. 77 del medesimo codice.
2. La verbalizzazione è affidata, di regola, ai dipendenti del Servizio Gare Contratti e CUC.

Seggio di gara.

1. Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 del nuovo codice, il Dirigente del Settore competente nomina il seggio di gara, in numero dispari, costituito da personale interno all'amministrazione. Il Dirigente assume il ruolo di Presidente ed è affiancato da due testimoni, senza diritto di voto scelti, preferibilmente, tra i dipendenti dell'Ente cat. D e cat. C.
2. La verbalizzazione è affidata, di regola, ai dipendenti del Servizio Gare Contratti e CUC.

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE

Commissione Giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, fino alla piena operatività dell'Albo di cui all'art. 78 del Nuovo Codice, è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità dinanzi indicate.
2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti - in numero massimo di cinque - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario della Commissione, scelto, preferibilmente, tra i dipendenti del Servizio Gare, Contratti e CUC. Il presidente può, altresì, fungere da segretario verbalizzante.
4. La commissione è presieduta dal Dirigente dell'Ente competente per materia, tenendo conto dell'esperienza posseduta nel settore di riferimento.
5. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
6. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
7. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile (1).
9. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dirigenti, istruttori direttivi (cat. D) ed istruttori amministrativi (cat. C) della stazione appaltante che abbiano maturata esperienza specifica nel settore o materia oggetto dell'appalto. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum dei dipendenti selezionati, ove gli stessi non siano già pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

(1) Cause di esclusione di cui all'art. 51 del CPC: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non

riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

10. L'accertata carenza di organico è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è atto di accettazione.

11. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del nuovo codice, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;

b) Professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle Facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;

c) qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

12. La scelta dei commissari esterni può avvenire unicamente fra le categorie e con le modalità di cui al precedente punto 11.

13. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

14. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, può essere riconvocata la medesima Commissione.

15. Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

16. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.

17. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

18. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

19. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente ed alla Stazione UnicaAppaltante.

20. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della commissione di gara.

Seggio di gara

1. Il Seggio di gara è composto da tre membri di cui due in qualità di testi.
2. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra i dirigenti ed il personale dell'Ente.
3. Il Dirigente del settore competente per materia svolge le funzioni di Presidente del Seggio di gara ed è affiancato da due testimoni, senza diritto di voto.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazioneappaltante.

4. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni si fa riferimento ai parametri di riferimento espressi nella nota dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, i cui parametri di riferimento sono stati aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004, pareri che costituiscono "criteri di riferimento tutt'ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione" come espresso nella sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008, ovvero:

a) Nel caso di gare per lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa)

- i. Compenso base pari al 1% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;

- iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20% ;
- v. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20% ;

b) Nel caso di gare di concessione da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa)

- i. Compenso base pari al 1% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20% ;
- v. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;

c) Concorso di progettazione

- i. Compenso base pari al 5% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto prescelto;
- ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base;
- iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, a presentazione dei relativi titoli giustificativi;
- iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%;
- v. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;

d) Concorso di idee

- i. Compenso base a vacanza (5) sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;
- ii. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese di viaggi documentate;
- iii. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%;
- iv. In alternativa a quanto previsto ai punti i. - i i. - i i i. l'Ente, in relazione alla peculiarità ed all'importanza dell'opera da ideare, può preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della commissione, oltre al rimborso delle spese documentate.

(5) con riferimento all'art. 6 del D.M. 143/2013, l'importo orario per prestazioni a "vacanza" è fissata per il professionista incaricato da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora.

5. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del *comma 4, lettere e) ed f)* secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare fino a 10 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare da 11 a 20 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare da 21 a 30 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare da 31 a 50 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare oltre 50 concorrenti
€ 2 000,00	€ 3 000,00	€ 4 000,00	€ 5 000,00	€ 6 000,00

ART. 6 - COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della commissione o del seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali.

2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

4. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad "Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici", nel quale si ritiene che, "essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso".

5. Il Compenso dei commissari esterni all'amministrazione sarà pertanto così definito:

i. Compenso a vacazione (6) sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione;

ii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle spese di viaggio documentate;

iii. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%.

(6) con riferimento all'art. 6 del DM 143/2013, l'importo orario per prestazioni a "vacazione" è fissata per il professionista incaricato, da 50,00 €/ora a 75,00 €/ora

6. In considerazione dell'applicazione del principio di contenimento della spesa, è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi dei commi 5 e 6 secondo la graduazione in funzione del valore dell'appalto e del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati):

Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare fino a 10 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare da 11 a 20 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare da 21 a 30 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare da 31 a 50 concorrenti	Massimo dei compensi spettanti ai commissari, gare oltre 50 concorrenti
€ 2 000,00	€ 3 000,00	€ 4 000,00	€ 5 000,00	€ 6 000,00

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA

1. La Commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
2. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.
3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri/formule non previsti negli atti di gara.
4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza uno o più processi verbali della gara.
5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici, sia al RUP, sia al personale dell'Ente, che dovranno fornire piena collaborazione.
6. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.
7. I verbali delle sedute di commissione devono essere tempestivamente inviati al RUP della procedura, che curerà gli adempimenti successivi.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. La violazione degli obblighi del presente disciplinare da parte del personale interno è qualificabile alla stregua di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

ART. 9 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 97 Costituzione
- D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “;
- D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”;
- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- D.M. 143/2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
- Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004.
- Linee guida ANAC n. 3;
- Linee guida ANAC n. 5;
- Legge 55 del 14.06.2019 (di conversione del D.L. 32/2019).